

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 10/06/2025

FATTO

Con ricorso depositato il 2.4.2025 la ricorrente, premettendo di aver stipulato un contratto di finanziamento, di averlo anticipatamente estinto e di aver infruttuosamente esperito il reclamo nei confronti dell'intermediario, chiede la restituzione della somma di € 1.922,56 a titolo di spese di istruttoria, commissione intermediazione creditizia, commissione di estinzione anticipata, oltre la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, € 200,00 per spese di assistenza ed interessi dalla data del reclamo.

Si è costituito l'intermediario, il quale, dopo avere precisato di avere restituito al cliente (in sede di conteggio estintivo) la somma di € 4.115,57 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale, ha contestato la pretesa di parte ricorrente, richiamando la sentenza CGUE Unicredit Bank Austria (C - 555/21), che avrebbe superato la sentenza Lexitor, laddove ha stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (i costi recurring) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nonché i principi civilistici del divieto dell'indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa. Inoltre, secondo l'intermediario, il finanziamento in oggetto non rientra tra quelli cui si applica la direttiva 2008/48/CE, con la conseguenza che la relativa disciplina speciale contenuta nel DPR 180/50 non confligge con il diritto europeo ed è conforme al principio generale del diritto (italiano ed europeo) rappresentato dal divieto di arricchimento



ingiustificato. L'intermediario deduce altresì che le commissioni di intermediazione non sono soggette al rimborso pro quota in quanto volte a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto e da quest'ultimo percepite; la voce "spese di istruttoria" hanno natura "non ricorrente" poiché sono relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento e, quindi, in una fase precedente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito. Con riferimento alla richiesta di rimborso della rate versate dal datore di lavoro, successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento, rileva che, ad oggi, non vi sarebbero somme da retrocedere al cliente a tale titolo. L'intermediario assume che la commissione di estinzione anticipata sia stata correttamente applicata e che le spese di assistenza non siano dovute per la serialità della controversia.

DIRITTO

La domanda concerne la pretesa restitutoria di alcune voci commissionali relative al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 25.02.2020 ed estinto nel 2023 in corrispondenza della rata n. 35 di 120.

La materia è disciplinata dall'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), che ha modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: "9.5. - *La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che: "12.4.-*Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma,*



limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza dell'ABF si è mantenuta conforme ai principi già espressi dal Collegio di Coordinamento, il quale, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25.07.2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis", aveva chiarito che: *«il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»* e che *«il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF»* (Collegio di Coordinamento, dec. n. 26525/19).

Detti principi rimangono invariati anche a seguito della legge di conversione n. 136 del 9 ottobre 2023 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 1 octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2, nei seguenti termini: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 - sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

Così esposto il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto alla restituzione delle voci di costo relative alle commissioni di istruttoria che hanno natura up front e alle commissioni di intermediazione, anch'esse up-front in quanto il documento di conferimento dell'incarico per l'attività di intermediario del credito, sottoscritto dal ricorrente, evidenzia che tale attività è relativa alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Il criterio di rimborso deve tener conto della curva degli interessi per i costi up-front, come da prospetto di calcolo seguente:

rate complessive	120	rate scadute	35	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	85	TAN	8,35%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		54,09%						
spese d'istruttoria				490,00 €	Up front	Curva degli interessi	265,04 €		265,04 €
commissioni d'intermediazione creditizia				2.046,24 €	Up front	Curva degli interessi	1.106,81 €		1.106,81 €
Totale									1.371,85 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente (€ 1.796,50) poiché ha calcolato il rimborso secondo il criterio proporzionale.

Il Collegio rigetta sia la domanda di rimborso di quote indebitamente trattenute dall'intermediario, perché generica e non documentata, sia la domanda di restituzione dell'importo versato a titolo di commissione di estinzione anticipata, la cui applicazione appare in linea con i criteri dettati dall'art. 125-sexies, comma 2, TUB. Sul punto, si richiama la posizione del Collegio di Coordinamento che con decisione n. 5909/2020 ha espresso il seguente principio: *«La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.».

Il ricorrente, poi, non ha contestato il criterio di calcolo adottato per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo previsto dalla citata norma, tenuto conto dell'ulteriore arresto della giurisprudenza dei Collegi, a mente del quale: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679 del 05.05.2021).

Infine, la domanda di pagamento avanzata a titolo di spese di assistenza è inammissibile, perché non è stata formulata in sede di reclamo.

L'intermediario è dunque tenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.371,85, oltre interessi legali decorrenti dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.371,85, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI